

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3832/91 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità per quanto riguarda il contributo al regime delle pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

visti lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/91 ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere della Corte di giustizia,

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con la decisione del Consiglio del 23 giugno 1981;

considerando che risulta opportuno, nel quadro della soluzione globale derivante dai negoziati e al fine di garantire per un più lungo periodo l'equilibrio del regime

delle pensioni, potenziare le disponibilità finanziarie di detto regime mediante un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1993, del tasso del relativo contributo, stabilito all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto;

considerando che occorre modificare di conseguenza lo statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto il tasso del 6,75 % è sostituito dal tasso dell'8,25 %.
2. All'articolo 42, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti il tasso del 13,5 % è sostituito dal tasso del 16,5 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Parere reso il 12 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).